



**REGOLAMENTO D'USO
DELLA STRADA
FORESTALE
“MOLINI-FRESSINO”**

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE "MOLINI – FRESSINO"

L'Assemblea comunale di Mergoscia

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.

Visti

- il Messaggio Municipale no. 5/2017 del 12 luglio 2017;
- La decisione del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2018;

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Molini-Fressino" (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- ² Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale e una barriera in località "Molini" e in località "Fressino".
- ³ Per gli impiegati comunali è ammessa la circolazione per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- ⁴ La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- ⁵ Il Municipio allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- 1 Il Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- 2 Il Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il Municipio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici serviti dalla strada;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione*I) Richiesta*

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Municipio indicandone il motivo.

II) Decisione

- 1 Tutte le autorizzazioni:
 - a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dal Municipio e devono sempre essere poste, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura della barriera
 - d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
 - e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.
- 2 L'autorizzazione eccezionale:
 - a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;

- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
 - c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare;
 - d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.
- ³ All'interno di un nucleo familiare può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare annuale.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- ¹ Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro 30 giorni dal termine di scadenza.
- ² In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.
- ³ In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o il telecomando di eventuali barriere alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio, per motivi di interesse pubblico.
- ² Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- ² Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- ¹ L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:

- a) proprietari di fondi e/o immobili serviti dalla strada:
 - da CHF 50.00 a CHF 150.00 (annuale);
 - da CHF 20.00 a CHF 40.00 (mensile);
 - da CHF 5.00 a CHF 10.00 (giornaliera);
 - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina:
 - da CHF 5.00 a CHF 10.00 (giornaliera);
 - c) altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
 - da CHF 10.00 a CHF 20.00 (giornaliera)
- ² La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti del medesimo nucleo familiare di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
- ³ Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Municipio, in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- ⁴ Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando

- ¹ Per ogni chiave e/o telecomando viene prelevata una cauzione di CHF. 100.-- (*cento*), rimborsabili alla riconsegna.
- ² Le chiavi e/o telecomando possono essere ritirate durante i normali orari di apertura della Cancelleria comunale.
- ³ Il Municipio tiene aggiornato il registro delle chiavi e/o dei telecomandi consegnati.
- ⁴ Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito. Per l'ottenimento di una nuova chiave, è richiesto il versamento di un nuovo deposito.
- ⁵ L'ottenimento delle chiavi è subordinato alla presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della cauzione e della tassa d'utilizzo alla Cancelleria comunale.

Art. 11 Disposizioni particolari

- ¹ Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- ² Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune.

- 3 I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- 4 Il tonnellaggio massimo consentito è di 24 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio.
- 6 Per la strada forestale, di principio, non sarà garantito il servizio invernale.
- 7 La circolazione è vietata quando le condizioni di quest'ultima non dovessero garantire sufficiente sicurezza.

Art. 12 Divieti

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - Lasciare aperta la barriera d'entrata. La stessa deve essere bloccata immediatamente dopo il transito;
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato;
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio o in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Vigilanza

- 1 Il Municipio vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.

Art. 14 Contravvenzioni

- 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione, sono punite dal Municipio con una multa fino ad un importo di fr. 10'000.-, conformemente agli artt. 145 e segg. LOC
- 2 Restano riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Rimedi di diritto

¹ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 03.02.2019, data della crescita in giudicato della Risoluzione del Consiglio di Stato del 19.12.2018.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 5/2017 del 12.07.2017

Per il Municipio

Il Sindaco:



Giaele Ghisla



La Segretaria:



Claudia Richina

Approvato dal Consiglio di Stato con decisione d'ufficio del 19 dicembre 2018.
Pubblicato all'albo comunale e FU dal 2 gennaio 2019 al 2 febbraio 2019.